

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 15/03/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 7 novembre 2023, previo reclamo del primo settembre 2023, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 2.669,21 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, in considerazione del fatto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 73 rate delle 120 rate totali, domanda la restituzione dei seguenti importi: a) Euro 1.063,21 a titolo di riduzione pro quota (pari a 73/120) delle commissioni finanziarie di Euro 2.168,10; b) Euro 1.606,00 a titolo di riduzione pro quota (pari a 73/120) degli oneri di distribuzione di Euro 2.640,00.

Il ricorrente domanda altresì la restituzione delle quote eventualmente verste in eccedenza dopo l'estinzione anticipata del finanziamento. Tali quote non sono però quantificate nel ricorso.

Il ricorrente domanda poi la restituzione della penale di anticipata estinzione di Euro 172,64 in quanto illegittimamente addebitata.

Infine il ricorrente chiede il rimborso delle spese legali quantificate in Euro 200,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 18 settembre 2017. Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la quota non ripetibile delle commissioni del soggetto finanziatore di Euro 1.517,67 e le commissioni di distribuzione di Euro 2.640,00 non dovessero essere oggetto di restituzione neppure in parte. Era prevista invece la restituzione per la parte non usufruita della quota di Euro 650,43 delle commissioni a favore del soggetto finanziatore. Quanto poi all'indennizzo dovuto all'intermediario per l'anticipata estinzione del finanziamento, il contratto prevedeva che esso sarebbe stato pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito fosse stata superiore a un anno e che in ogni caso non potesse superare l'importo degli interessi che si sarebbero dovuti pagare per la durata residua del contratto. Il contratto prevedeva poi una serie di ipotesi specifiche in cui l'indennizzo in questione non avrebbe dovuto essere corrisposto, in particolare nell'ipotesi in cui il capitale rimborsato in anticipo fosse stato pari o superiore ad Euro 10.000,00.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta nel novembre del 2021, in corrispondenza della scadenza della rata n. 47 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 73 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario le ha riconosciuto un abbuono di Euro 255,72 a titolo di riduzione della parte ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore e un ulteriore abbuono di Euro 13,38 a titolo di riduzione delle spese per invio di comunicazioni. Nulla è stato invece riconosciuto a titolo di riduzione della parte qualificata non ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore e degli oneri di distribuzione. L'intermediario ha inoltre addebitato alla parte ricorrente una commissione di anticipata estinzione di Euro 172,64.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso, precisando anzitutto di aver rimborsato tutte le spese indicate in contratto come ripetibili. Quanto alle commissioni di distribuzione, l'intermediario fa valere che si tratta di costi non ripetibili in quanto da qualificare come costi up-front. L'intermediario ribadisce inoltre la correttezza dell'importo addebitato alla parte ricorrente a titolo di commissione di estinzione anticipata sulla base delle previsioni contrattuali e delle relative disposizioni di legge. Ritiene infine arbitraria la pretesa di restituzione delle spese di assistenza professionale in considerazione del carattere seriale del ricorso e della natura facoltativa dell'assistenza legale nei procedimenti dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Bisogna infine considerare che, dopo la presentazione del ricorso, con assegno circolare del 30 novembre 2023, del quale l'intermediario ha prodotto copia, alla parte ricorrente è stato corrisposto l'ulteriore importo di Euro 596,67 a titolo di riduzione della parte qualificata in contratto come non ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre inoltre rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-sexies cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve anzitutto riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche della parte contrattualmente qualificata non ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore e degli oneri di distribuzione, oltre che della parte contrattualmente qualificata come ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore e delle spese di invio di comunicazioni.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. spec. Coll. Roma, dec. n. 16800 del 2020, che considera la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene di qualificare come costo *recurring* la componente ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore. La componente non ripetibile delle commissioni a favore del soggetto finanziatore e le commissioni di distribuzione devono invece essere considerate costi *up-front*.

Di conseguenza mentre alla componente ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore di Euro 650,43 si è correttamente applicato il criterio di riduzione contrattuale e dunque il coefficiente del 39,31%, calcolato in proporzione alla quota degli interessi residui e alle spese di invio delle comunicazioni di Euro 22 si è correttamente applicato il coefficiente del 60,83%, calcolato in base al numero della rate residue, alla componente non ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore di Euro 1.517,67 e agli oneri di distribuzione di Euro 2.640,00 deve applicarsi il coefficiente del 39,31%, calcolato in proporzione alla quota degli interessi residui. Alla parte ricorrente devono dunque essere riconosciuti i seguenti importi: a) Euro 596,67 a titolo di riduzione della componente non ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore; b) Euro 1.037,90 a titolo di riduzione degli oneri di distribuzione; c) Euro 13,38 a titolo di riduzione delle spese per l'invio di comunicazioni; d) Euro 255,72 a titolo di riduzione della componente ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore. Bisogna poi tener conto dei rimborsi già corrisposti dall'intermediario in sede di conteggio estintivo o dopo la proposizione del ricorso, e segnatamente: a) Euro 596,67 a titolo di riduzione della componente non ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore; b) Euro 13,38 a titolo di riduzione delle spese per invio di comunicazioni; c) Euro 255,72 a titolo di riduzione della componente ripetibile delle commissioni a favore del finanziatore.

Ne consegue che, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., alla parte ricorrente deve ancora essere riconosciuto solo l'importo di Euro 1.037,90.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	47
<i>rate residue</i>	73

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	39,31%

n/c		restituzioni					tot ristoro	
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi		
☐	Comm. Fin. upfront (up front)	€ 1.517,67	€ 923,25	☐	€ 596,66	☐	€ 596,67	-€ 0,01
☐	Oneri di distribuzione (up front)	€ 2.640,00	€ 1.606,00	☐	€ 1.037,90	☐		€ 1.037,90
☐	Spese invio comunicazioni (recurring)	€ 22,00	€ 13,38	☒	€ 8,65	☐	€ 13,38	€ 0,00
☐	Comm. Fin recurring (recurring)	€ 650,43	€ 395,68	☐	€ 255,71	☒	€ 255,72	€ 0,00
☐			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	☒	€ 0,00	☒		€ 0,00
rimborsi senza imputazione								€ 0,00
					tot rimborsi ancora dovuti		€ 1.037,89	

8. – La domanda avente ad oggetto la restituzione di quote eventualmente versate in eccedenza dopo l'estinzione anticipata del finanziamento deve essere respinta in mancanza di qualsiasi supporto probatorio. La parte ricorrente non ha infatti prodotto buste paga attestanti addebiti indebiti.

9. – Quanto poi alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione di Euro 172,64, è bene rammentare anzitutto che, secondo quanto statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5909 del 2020, la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, ferme restando le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo previste dall'art. 125-sexies, co. 3, T.U.B. Sempre il Collegio di coordinamento, poi, nella decisione n. 11679 del 2021, ha precisato che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", utilizzata nell'art. 125-sexies, co. 2, T.U.B., al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Ora, nel caso in esame, tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00, la commissione di anticipata estinzione era senz'altro dovuta, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125-sexies, co. 3, T.U.B. Dall'esame del conteggio estintivo risulta tuttavia che l'importo rimborsato in anticipo, tenuto conto degli abbuoni riconosciuti al ricorrente a titolo di riduzione del costo del credito di Euro 255,72 e di Euro 13,38, è stato pari ad Euro 17.264,02. Ne consegue che l'indennizzo preteso di Euro 172,64 corrisponde esattamente all'1% dell'importo rimborsato in anticipo. In base al principio di diritto affermato nella summenzionata decisione n. 11679 del 2021 del Collegio di coordinamento, bisogna però tener conto

anche degli ulteriori abbuoni dovuti all'intermediario. All'importo di Euro 17.264,02 bisogna quindi dedurre gli ulteriori abbuoni di Euro 1.037,89 e di Euro 596,67. L'indennizzo di anticipata estinzione deve essere dunque ricalcolato nella misura dell'1% di Euro 15.629,46 (pari ad Euro 17.264,02 – Euro 1.037,89 – Euro 596,67), e dunque in Euro 156,29 con una differenza rispetto a quanto già pagato allo stesso titolo dalla parte ricorrente di Euro 16,36 (pari ad Euro 172,64 – Euro 156,29).

Ne consegue che alla parte ricorrente deve riconoscersi il diritto alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 1.054,24 (pari ad Euro 1.037,89 a titolo di riduzione del costo totale del credito + Euro 16,36 a titolo di differenza tra la commissione di anticipata estinzione pagata e quella effettivamente dovuta), da arrotondare ad Euro 1.054,00.

10. – Infine, in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali, questo Collegio ritiene che debba senz'altro essere respinta la domanda di rimborso delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.054,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA